

**Causa C-364/19****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,  
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

7 maggio 2019

**Giudice del rinvio:**

Tribunalul Galați (Romania)

**Data della decisione di rinvio:**

27 febbraio 2019

**Ricorrenti appellanti:**

XU

YV

ZW

AU

BZ

CA

DB

EC

**Convenute appellanti:**

S.C. Credit Europe Ipotecar IFN S.A.

Credit Europe Bank NV**Oggetto del procedimento principale**

Appelli formulati dai ricorrenti-appellanti XU, YV, ZW, AU, BZ, CA, DB e EC e dalle convenute-appellanti S.C. Credit Europe Ipotecar IFN S.A. e Credit Europe Bank NV contro la sentenza della Judecătoria Galați (Tribunale di primo grado di Galați, Romania) con la quale è stato accolto parzialmente il ricorso dei ricorrenti

diretto a far dichiarare il carattere abusivo di talune clausole del contratto di mutuo concluso con la convenuta S.C. Credit Europe Ipotecar IFN S.A.

### **Oggetto del rinvio pregiudiziale**

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

### **Questioni pregiudiziali**

1) Se l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE, così come interpretati nella causa C-186/16, Andriuc e altri, debbano essere interpretati nel senso che, dinanzi ad una clausola sul rischio di cambio che riprende una disposizione nazionale, il giudice nazionale è tenuto ad esaminare in via prioritaria la rilevanza del divieto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, oppure il rispetto, da parte del professionista, dell'obbligo di informazione disciplinato all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, senza una previa valutazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della medesima.

2) Se l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE debbano essere interpretati nel senso che, in caso di inottemperanza all'obbligo di informare il consumatore, preliminare alla stipulazione del contratto di mutuo, il professionista possa avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, affinché una clausola contrattuale sul rischio di cambio, che riprende una disposizione di legge nazionale, sia esclusa dalla valutazione del carattere abusivo.

### **Disposizioni del diritto dell'Unione e giurisprudenza richiamate**

L'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause C-92/11, RWE Vertrieb, punto 25; C-34/13, Kušionová, punti 76 e 78; C-280/13, Barclays Bank SA; C-119/17, Lupean e Lupean; C-51/17, OTP Bank e OTP Faktoring, e C-186/16, Andriuc e altri, punti da 27 a 31

### **Disposizioni nazionali richiamate**

L'articolo 1578 del Codul civil (1864) (codice civile del 1864), nella versione in vigore alla data in cui è stato concluso il contratto di mutuo – 8 novembre 2007 –,

prevedeva che «(...) L'obbligazione derivante da un mutuo in danaro riguarda sempre il medesimo importo indicato nel contratto. Se interviene un aumento o una diminuzione del valore della valuta prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire l'importo ricevuto in prestito ed è obbligato a restituirlo unicamente nella valuta avente corso legale al momento del pagamento».

### **Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale**

- 1 Con contratto di concessione di mutuo e di garanzia dell'8 novembre 2007, la convenuta Credit Europe Bank Ipotecar IFN SA Bucarest ha concesso ai ricorrenti appellanti XU, YV, ZW e AU e a NL un mutuo ipotecario, del valore di franchi svizzeri (CHF) 124 700 per un periodo di 30 anni, per l'acquisto di un'abitazione. Il 6 aprile 2014 NL è deceduto, lasciando eredi i ricorrenti ZW (coniuge superstite), BZ, CA, DB e EC (figli).
- 2 Secondo il piano di rimborso del prestito, la rata mensile nel periodo dal 3 dicembre 2007 al 2 maggio 2008 è stata di CHF 0, nel periodo dal 2 giugno 2008 al 1 novembre 2011 è variata tra CHF 436,45 e 498,8, e nel periodo dal 2 novembre 2011 al 2 novembre 2037 è stata stabilita tra CHF 680,63 e CHF 683,5.
- 3 Il 31 marzo 2009 la convenuta, Credit Europe Ipotecar IFN SA ha ceduto il credito sorto dal contratto di mutuo alla convenuta Credit Europe Bank NV Amsterdam.
- 4 Sia il contratto iniziale che l'atto aggiuntivo del 3 ottobre 2011, riguardante la rinegoziazione del mutuo, prevedevano che le eventuali differenze del tasso di cambio fossero a carico dei mutuatari.
- 5 Il valore del mutuo, che alla data della stipula del contratto era pari a CHF 124 700, equivaleva a lei rumeni 256 221,09 (RON). Il 16 marzo 2015, quando è stata adita la Judecătoria Galați (Tribunale di primo grado di Galați), il valore del mutuo era pari a RON 522 991,8, quale conseguenza dell'aumento del tasso di cambio del franco svizzero del 204,12%.
- 6 Con ricorso depositato il 16 marzo 2015 dinanzi alla Judecătoria Galați (Tribunale di primo grado di Galați), modificato l'8 ottobre 2015, contro la convenuta Credit Europe Ipotecar IFN SA, i ricorrenti XU, YV, ZW, AU, BZ, CA, DB e EC hanno chiesto al giudice di emettere una sentenza che accerti, tra l'altro, il carattere abusivo e di conseguenza la nullità assoluta della clausola relativa all'assunzione del rischio di cambio da parte dei ricorrenti e, di conseguenza, hanno chiesto che si determini il tasso di cambio CHF-RON al valore alla data della conclusione del contratto, con la restituzione delle somme pagate in eccesso.
- 7 I ricorrenti hanno sostenuto di non essere stati informati dalla convenuta sul rischio relativo all'apprezzamento della valuta CHF, evento prevedibile per la banca alla luce della sua esperienza finanziaria, e che tale omissione costituisce una violazione dell'obbligo di consigliare, sicché essi si sono vincolati

contrattualmente avendo un'immagine distorta e irrealistica della portata dei diritti e degli obblighi assunti. Essi hanno invocato il fatto che il funzionario responsabile per i mutui (dipendente della convenuta) li ha indotti a contrarre un mutuo in CHF, adducendo la motivazione che era il più vantaggioso sul mercato bancario e non presentava rischi in quanto il franco svizzero era la valuta più stabile sul mercato valutario. Inoltre hanno affermato di aver chiesto al funzionario responsabile per i mutui di calcolare la somma prestata nella valuta nazionale (RON) e in euro, ma egli ha comunicato loro che rientravano soltanto nel credito in franchi svizzeri. Considerato che i ricorrenti non lavoravano nel settore bancario e non possedevano le conoscenze necessarie relative al mercato valutario, essi hanno ritenuto di essere stati convinti a concludere tale tipo di contratto e che il funzionario gli ha spiegato che quello era il suo settore e che dovevano avere fiducia in lui e nell'istituto bancario.

- 8 I ricorrenti hanno chiesto, altresì, l'accertamento del carattere abusivo delle clausole relative al tasso di cambio ed alla modalità di calcolo degli interessi.
- 9 Le convenute Credit Europe Ipotecar IFN SA e Credit Europe Bank NV hanno eccepito l'inammissibilità del capo della domanda relativo all'accertamento del carattere abusivo e, di conseguenza, di quello relativo alla nullità assoluta della clausola relativa all'onere del rischio valutario nonché alla determinazione del tasso di cambio CHF-RON al valore alla data in cui è stato concluso il contratto, in quanto la legislazione rumena non prevede tale opzione di integrazione del contratto con una clausola aggiuntiva da parte dell'autorità giudiziaria e non si applica la direttiva 93/13/CE. A tal proposito ritengono che non si ponga la questione di un presunto squilibrio contrattuale, considerato che la regola del nominalismo monetario è stata stabilita dal legislatore nazionale (l'articolo 1578 del codice civile) e non dall'istituto di credito. Inoltre, l'informazione sul rischio di cambio generale è una circostanza percepibile da qualsiasi consumatore medio. Esse hanno inoltre spiegato come non esista alcun obbligo contrattuale o legale dell'operatore di fornire informazioni circa l'esistenza del rischio di cambio ovvero del livello di apprezzamento o deprezzamento di una valuta, e che, pertanto, non può ritenersi la mala fede dell'istituto finanziario, il quale non poteva conoscere con certezza l'evoluzione della valuta CHF. Il presunto comportamento degli istituti finanziari, ritenuto dai ricorrenti colpevole, non è sanzionato da alcun atto legislativo vigente alla data in cui è stato concesso il credito e nemmeno da alcun atto legislativo attualmente in vigore.
- 10 Con sentenza del 30 gennaio 2018, la Judecătoria Galați (Tribunale di primo grado di Galați) ha accolto parzialmente il ricorso ma ha respinto, in quanto infondata, tra altro, la domanda relativa alla dichiarazione del carattere abusivo e, di conseguenza, della nullità assoluta della clausola relativa all'onere del rischio di cambio a carico dei ricorrenti.
- 11 In primo luogo, tale giudice ha esaminato nella motivazione il rischio di cambio, definito nella Norma Băncii Naționale a României n. 17/2003 (ordinamento della banca nazionale della Romania) quale il rischio di perdita o del mancato

conseguimento dei guadagni attesi, derivante dalle fluttuazioni del tasso di cambio. Poiché il contratto prevedeva che il rischio di cambio fosse a carico dei ricorrenti, il giudice ha constatato che, dal ricorso, emerge che questi hanno concluso il contratto in CHF in quanto più vantaggiosa per loro, nonostante fossero liberi di scegliere sul mercato finanziario bancario un mutuo in lei rumeni o in una valuta diversa dal CHF. Nonostante i ricorrenti abbiano affermato che la presunta clausola del rischio di cambio è stata loro imposta senza che ne potessero influenzare la natura, la Judecătoria Galați (Tribunale di primo grado di Galați) ha ritenuto che il fatto di aver contratto un prestito per un periodo di 30 anni in una valuta estera costituisce assunzione del rischio delle fluttuazioni di tale valuta. Inoltre, il giudice ha ritenuto che le disposizioni del contratto che hanno istituito l'obbligo per il mutuatario di rimborsare le rate del credito in CHF non generano uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi delle parti, non essendo stipulate esclusivamente a favore dell'istituto di credito, e che non può affermarsi la mala fede dell'istituto finanziario poiché non risulta che esso abbia imposto ai ricorrenti il prodotto finanziario contrattato.

- 12 In secondo luogo, per quanto riguarda l'obbligo dell'operatore economico di un'informazione completa, corretta e precisa, che presuppone anche l'obbligo di redazione chiara e senza equivoci delle clausole contrattuali in modo tale da non richiedere conoscenze specialistiche per la loro comprensione, il giudice di primo grado ha ritenuto che dal modo in cui sono state redatte le disposizioni contrattuali relative al rischio di cambio emerge che le convenute hanno spiegato, nel momento in cui è stato concluso il contratto, che il rimborso del credito sarebbe avvenuto in franchi svizzeri. Dalla qualità di professionista del mutuante non può dedursi la presunzione di conoscenza o di prevedibilità dell'evoluzione del tasso di cambio del CHF. Inoltre, il giudice cita la sentenza della Corte del 4 marzo 2004, Cofinoga (C-264/02), sui limiti costituiti dalle condizioni di un buon funzionamento del mercato. Così, l'istituto di credito non è tenuto a fornire consulenze finanziarie alle persone fisiche, ma soltanto a presentare la sua offerta di credito. In conclusione, il giudice di primo grado ritiene che i ricorrenti siano stati informati sull'offerta proposta, ritenuta dagli stessi vantaggiosa.
- 13 Il 7 marzo 2018 e rispettivamente il 15 marzo 2018, sia i ricorrenti che i convenuti hanno proposto appello contro la sentenza del giudice di primo grado.
- 14 I ricorrenti appellanti chiedono la modifica della sentenza di primo grado nel senso dell'accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali relative al rischio di cambio, della determinazione del tasso di cambio al valore del momento della conclusione del contratto e della restituzione delle somme che costituiscono la differenza tra il tasso di cambio al momento della stipula del contratto ed il tasso di cambio al momento del pagamento di ciascuna rata.
- 15 Le convenute appellanti ribadiscono le difese di primo grado e affermano che il rischio di cambio grava implicitamente sul consumatore, a maggior ragione perché esso non poteva essere previsto dal professionista, essendo condizionato da elementi esterni posti al di fuori dalla sua sfera di controllo. Inoltre,

l'informazione è stata eseguita correttamente e non sussiste uno squilibrio significativo. Sono stati nuovamente invocati il principio del nominalismo monetario e il fatto che tale clausola contrattuale dal punto di vista del carattere abusivo è esclusa dalla valutazione del giudice.

### **Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 16 La procedura del rinvio pregiudiziale è stata avviata d'ufficio dal Tribunalul Galați (Tribunale superiore di Galați).
- 17 Il giudice del rinvio cita il punto 25 della sentenza della Corte RWE Vertrieb (C-92/11), i punti 76 e 78 della sentenza della Corte Kušionová (C-34/13) ed i punti dal 27 al 31 della sentenza della Corte Andriuc e altri (C-186/16), che menzionano l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13, all'articolo 1, paragrafo 2, della stessa, delle clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative.
- 18 Per quanto concerne la prima questione pregiudiziale, il Tribunalul Galați (Tribunale superiore di Galați) chiede che venga stabilito se il giudice di primo grado debba esaminare in via prioritaria il rispetto da parte del professionista dell'obbligo della preventiva informazione al consumatore, oppure l'esistenza nel contratto di prestito di una clausola contrattuale il cui carattere abusivo sia escluso dalla valutazione.
- 19 A tal proposito, il giudice del rinvio osserva che, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia nella causa C-186/16, Andriuc ed altri, la maggior parte della giurisprudenza nazionale ha affermato che nel momento in cui è invocato il carattere abusivo di talune clausole contrattuali relative al rischio di cambio, il giudice deve valutare, con priorità, se le disposizioni contrattuali contestate riproducano soltanto una disposizione di diritto interno (il principio del nominalismo monetario stabilito nel codice civile) e se sia rilevante l'esclusione della clausola contrattuale dalla valutazione del carattere abusivo, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE. In pratica, le autorità giudiziarie non hanno privilegiato la valutazione della condotta precontrattuale del professionista dal punto di vista dell'adempimento del suo obbligo di informare preventivamente il consumatore, operazione che precede la conclusione del contratto di credito, bensì la rilevanza di detta esclusione.
- 20 Per quanto concerne la seconda questione pregiudiziale, il Tribunalul Galați (Tribunale superiore di Galați) chiede l'interpretazione della Corte per il caso in cui il giudice valuti in via prioritaria il rispetto da parte del professionista dell'obbligo di informazione preventiva e constati che quest'ultimo non vi ha adempiuto secondo i requisiti di legge e che non ha comunicato al consumatore il contenuto delle clausole contrattuali in maniera chiara e intellegibile affinché egli, prima della conclusione del contratto, disponga di sufficienti informazioni che gli consentano di prendere una decisione prudente e con cognizione di causa. In tale caso si pone la questione se il professionista, il cui comportamento contrattuale

non è stato in buona fede, possa avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE, così che la clausola contrattuale sul rischio di cambio che riprende una disposizione legislativa interna sia esclusa dal giudice dalla valutazione del carattere abusivo.

DOCUMENTO DI LAVORO